

**ID22SER028.1 – PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE “RDO APERTA” SUL MEPA  
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PER L’AZIENDA REGIONALE DI  
COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) PER UN PERIODO DI 36 MESI - CIG 940156942C**

## **CAPITOLATO TECNICO**

## 1. Premessa

Il presente documento disciplina le specifiche tecniche e i livelli minimi del servizio di Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (noto come Regolamento Generale per la protezione dei dati personali / GDPR) per l'**Azienda Regionale di Coordinamento della Salute (ARCS)**.

## 2. Organizzazione di ARCS e tipologia di trattamenti

### 2.1 Presentazione dell'Ente

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (C.F. e P. IVA 02948180308, di seguito ARCS per brevità) ha sede legale a Udine, in via Pozzuolo n. 330. ARCS ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, tecnica e organizzativa ed è un'articolazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Friuli Venezia Giulia.

Attualmente ARCS ha anche le seguenti sedi operative:

- 1) Palmanova (SORES: Via Natisone, 43 - Palmanova (UD), località Jalmicco);
- 2) Pordenone (Magazzino Centralizzato di ARCS: Centro Ingrosso Interporto, Sett. E – 33170 Villanova, PN).

Il ruolo di ARCS consiste essenzialmente nel fornire Supporto tecnico alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità (DCS) della Regione FVG per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria; nell'assicurare il coordinamento degli Enti del SSR ai quali trasferisce le scelte strategiche regionali in materia di programmazione attuativa e monitoraggio nella loro realizzazione e, altresì, nell'erogare alcuni servizi accentrati di natura amministrativa, sanitaria, sociosanitaria, tecnica e logistica.

L'azienda opera come elemento di congiunzione tra il momento politico-strategico e il livello operativo aziendale, assicurando un governo coordinato, orientato e sostenibile del Servizio Sanitario Regionale, nell'ottica di fornire la massima aderenza dell'offerta ai bisogni della popolazione, in un contesto in continua evoluzione tecnologica e organizzativa.

### 2.2 Attività svolte da ARCS

L'ARCS attua i principi, di cui al D.Lgs. 165/2001, della distinzione tra le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, in capo agli organi di governo, e le funzioni di organizzazione e gestione, in capo alla dirigenza e ai vari livelli operativi. Per tale motivo l'Azienda si compone e si avvale di:

- organi istituzionali;
- organismi collegiali;
- direzione strategica;
- strutture sanitarie;
- strutture amministrative;
- strutture tecniche.

L'ARCS gestisce le attività secondo il modello dell'organizzazione per processi, intesi quali sequenza di attività interconnesse finalizzate alla realizzazione degli obiettivi definiti.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti sono individuati sulla base dell'articolazione organizzativa di ARCS definita con l'Atto aziendale vigente.

Le funzioni aziendali (sanitarie, amministrative o tecniche) sono assicurate da unità organizzative, consistenti in nuclei operativi al capo dei quali è prevista la presenza di un direttore o di un responsabile, eventualmente aggregate in dipartimenti o piattaforme.

Nello svolgimento delle proprie funzioni ARCS utilizza ed elabora informazioni e dati personali sia comuni (ad es. anagrafici e dati personali comuni relativi ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi principalmente di persone sia fisiche che giuridiche), che appartenenti alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 Reg. UE 2016/679 (ad es. dati relativi alla

salute o alla vita sessuale, dati genetici, dati biometrici, dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, ecc.) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 Reg. UE 2016/679.

La maggior parte dei dati personali trattati da ARCS riguardanti persone fisiche sono forniti direttamente dagli interessati ovvero dalla Regione FVG o da Enti e Aziende del SSN ovvero provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d. fonti pubbliche).

### 2.3 Strutture presenti in ARCS e tipologie di dati trattati

A scopo puramente indicativo e non esaustivo, ferma in ogni caso la possibilità di eventuali mutamenti sopravvenuti per effetto di modifiche organizzative e/o normative di riforma del SSR, si espone l'attuale articolazione amministrativa di ARCS e la indicazione esemplificativa delle tipologie di dati trattati:

<b>Strutture staff Direzione strategica</b>	<b>Tipologia di dati trattati</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio e Vigilanza sugli Enti del SSR;</li> <li>- Pianificazione, Programmazione, Controllo Direzionale e del Sistema Informativo;</li> <li>- Coordinamento e Valorizzazione delle figure professionali del settore sanitario e socio-sanitario;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dati personali comuni di cui all'art. 4 par. 1 n. del GDPR (quali data di nascita e codice fiscale e dati di contatto in generale);</li> <li>- Eventuali dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute);</li> <li>- Eventuali dati giudiziari ex art. 10 GDPR</li> </ul>
<b>Dipartimento Amministrativo</b>	<b>Tipologia di dati trattati</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione economica finanziaria;</li> <li>- Gestione risorse umane;</li> <li>- Centro regionale formazione;</li> <li>- Affari generali;</li> <li>- Comunicazione e qualità;</li> <li>- Gestione assicurativa centralizzata;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dati personali comuni di cui all'art. 4 par. 1 n. del GDPR (quali data di nascita e codice fiscale e dati di contatto in generale);</li> <li>- Eventuali dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute);</li> <li>- Eventuali dati giudiziari ex art. 10 GDPR</li> </ul>
<b>Dipartimento Approvvigionamento e logistica</b>	<b>Tipologia di dati trattati</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione beni, servizi e tecnologie;</li> <li>- Gestione contratti;</li> <li>- Gestione servizi logistico – alberghieri;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dati personali comuni di cui all'art. 4 par. 1 n. 1 GDPR (quali data di nascita e codice fiscale e dati di contatto in generale);</li> <li>- Eventuali dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute);</li> <li>- Eventuali dati giudiziari ex art. 10 GDPR;</li> </ul>
<b>Dipartimento del sangue, farmaco, HTA e sanità pubblica</b>	<b>Tipologia di dati trattati</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Centro Unico Regionale produzione Emocomponenti (CURPE) e rete raccolta sangue territoriale;</li> <li>- Farmacia centrale;</li> <li>- Health Technology Assessment e segreteria Comitato Etico Unico Regionale;</li> <li>- Osservatorio epidemiologico e coordinamento/controllo azioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dati personali comuni di cui all'art. 4 par. 1 n. 1 GDPR (quali data di nascita e codice fiscale e dati di contatto in generale);</li> <li>- Dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute);</li> <li>- Eventuali dati giudiziari ex art. 10 GDPR;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinamento e controllo delle azioni di sanità veterinaria;</li> <li>- Coordinamento dei programmi di screening;</li> </ul>	
<b>Dipartimento per il governo clinico del SSR</b>	<b>Tipologia di dati trattati</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione prestazioni sanitarie e coordinamento e controllo delle reti cliniche;</li> <li>- Coordinamento e controllo del Governo clinico regionale dei percorsi di cura e rete cure sicure FVG;</li> <li>- Struttura operativa regionale emergenza sanitaria;</li> <li>- Coordinamento della rete oncologica regionale;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dati personali comuni di cui all'art. 4 par. 1 n. 1 GDPR (quali data di nascita e codice fiscale e dati di contatto in generale);</li> <li>- Dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute);</li> <li>- Eventuali dati giudiziari ex art. 10 GDPR;</li> </ul>
<b>Dipartimento tecnico e tecnologico</b>	<b>Tipologia di dati trattati</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnologie informatiche</li> <li>- Ingegneria clinica e Tecnologie informatiche</li> <li>- Patrimonio immobiliare del SSR</li> <li>- Coordinamento e controllo del sistema informatico del SSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dati personali comuni di cui all'art. 4 par. 1 n. 1 GDPR (quali data di nascita e codice fiscale e dati di contatto in generale);</li> <li>- Eventuali dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute);</li> <li>- Eventuali dati giudiziari ex art. 10 GDPR.</li> </ul>

## 2.4 Numero di dipendenti in servizio presso ARCS, distinti per inquadramento.

Ad oggi l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute è composta da 160 dipendenti di comparto (compresi interinali e comandati IN, escluso comandati OUT e aspettative per incarico in altro ente) e 34 Dirigenti.

## 2.5 Rinvii

Per ulteriori approfondimenti in merito alla organizzazione interna e alla complessità della attività svolta si rinvia al sito istituzionale: <https://arcs.sanita.fvg.it/it/>.

## 3. Quadro normativo di riferimento

Il servizio oggetto dell'affidamento è disciplinato dal seguente quadro normativo di riferimento:

- **il Regolamento UE 2016/679** (GDPR "*Regolamento Generale per la protezione dei dati personali*");
- **il D.Lgs. n. 196/2003** ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- **il "*Regolamento in materia di trattamento dei dati personali*" dd. 02/07/2021** adottato con Decreto ARCS n. 160 del 02/11/2021;
- **il vigente Atto Aziendale di ARCS** che prevede, tra gli atti di competenza esclusiva del Direttore Generale, la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RDP) per ARCS.

nonché

- **le "*Linee guida sui responsabili della protezione dei dati*" (nella versione adottata in data 05/04/2017)** del Gruppo di lavoro istituito in ambito UE ai sensi dell'art. 29 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **il "*Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RDP) in ambito pubblico*"**, allegato al provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali dd. 29 aprile 2021 n. 186.

#### 4. Durata del servizio

La durata dell'appalto (esclusa la opzione di proroga tecnica per la quale si veda il Disciplinare di gara) è di **36 mesi**.

La decorrenza nonché l'eventuale termine entro il quale dovrà prendere avvio l'esecuzione sono indicati nello Schema di Convenzione.

#### 5. Caratteristiche minime del servizio

Con particolare riferimento al quadro normativo vigente e al contesto di riferimento nel quale opera ARCS, il Data Protection Officer (nel prosieguo: DPO/RDP) di cui agli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento e deve eseguire almeno le seguenti attività:

##### A) ATTIVITÀ INIZIALI DI "GAP ANALYSIS":

Al momento dell'avvio del servizio, il DPO deve eseguire una "gap analysis" rilevando lo stato dell'arte degli adempimenti eseguiti, delle misure adottate e di tutta la documentazione in uso presso ARCS, per verificarne la conformità rispetto al quadro normativo vigente nonché alle misure minime di sicurezza ICT per le PPAA, allo scopo di proporre le necessarie azioni da intraprendere.

Tale preliminare attività dovrà essere completata con la trasmissione al Titolare del trattamento, entro il termine massimo di **60 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal giorno successivo alla data di inizio del servizio, di una "proposta" di attività da svolgere per migliorare la protezione e la gestione dei trattamenti dei dati sul piano della conformità alla disciplina di settore.

##### B) ATTIVITÀ CONTINUATIVE:

Durante la esecuzione del contratto e secondo il programma concordato con ARCS, il DPO deve assicurare almeno l'esecuzione delle seguenti attività:

- **informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento** in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati, compreso quanto eventualmente emanato dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare il DPO dovrà:
  - fornire assistenza per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali degli interessati e all'esercizio dei loro diritti secondo modalità e termini previsti dalla vigente normativa;
  - elaborare la procedura di audit periodico e svolgere gli audit a scopo di mantenimento degli standard di protezione dei dati e di verifica di conformità del trattamento dati;
  - prestare valutazione e supporto nell'ambito della applicazione delle misure previste per la Pubblica Amministrazione nel contesto dell'Amministrazione Digitale;
- **rispondere a specifici quesiti posti dai dipendenti o dagli uffici aziendali, entro il termine massimo stabilito di cui al punto E) (salvo minor termine offerto in gara):**

Le questioni attengono, in via generale, a tutte le problematiche privacy che possano emergere nell'ambito delle varie funzioni svolte dalle strutture di ARCS, esposte in premessa. In particolare, al DPO sarà richiesto specifico supporto per conformare l'attività di ARCS al GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati, soprattutto per quanto riguarda:

- le procedure di affidamento di beni e servizi, svolte per ARCS o da parte di ARCS per conto di altri Enti, che comportano problematiche in merito al trattamento di dati personali;
  - l'accesso documentale e l'accesso civico, supportando i responsabili del procedimento nella istruttoria e valutazione della presenza di eventuali controinteressati nonché nella valutazione della fondatezza di eventuali opposizioni all'accesso per ragioni di tutela della riservatezza dei dati;
  - il trattamento di particolari categorie di dati, tra cui i dati sanitari, specie nell'ambito di attività (indicate in via esemplificativa e non esaustiva) di SORES – Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria; CURPE - Centro Unico Regionale Produzione Emocomponenti; CEUR – Comitato Etico Unico Regionale (attività di supporto a studi clinici e sperimentazioni cliniche).
- **sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione Europea o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali.** In particolare il DPO dovrà assicurare le seguenti attività:
    - analisi del Modello Organizzativo aziendale di gestione della Privacy (MOP) e la valutazione della sua conformità con il GDPR e con le altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
    - analisi e conseguenti eventuali proposte di implementazione delle misure di sicurezza attuali, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali;
    - analisi e implementazione delle misure organizzative e tecniche, per innalzare il livello generale della protezione dei dati personali oggetto dei trattamenti effettuati e per una più efficace tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati;
    - definizione dell'organigramma privacy finalizzato alla distribuzione dei ruoli e delle responsabilità interne all'Azienda ai fini del trattamento dati;
    - analisi e implementazione di modelli standard di designazione dei responsabili interni, degli autorizzati e degli amministratori di sistema;
    - raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;
    - mappatura della esternalizzazione dei trattamenti. In particolare, per quanto concerne i rapporti con le ditte esterne che trattano dati, dovrà assistere l'Azienda nell'individuare i Responsabili e dovrà provvedere alla messa a disposizione del modello standard di contratto che contenga la nomina e la disciplina del rapporto tra ARCS e il Responsabile;
    - analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità e attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare o responsabile;
    - individuazione delle eventuali situazioni di contitolarità e messa a disposizione di modelli standard di accordi di contitolarità;
    - redazione di linee guida che contengano istruzioni operative e organizzative in materia di trattamento dei dati per tutte le figure professionali dell'Azienda;
    - analisi delle modalità di implementazione dei diritti degli interessati, con particolare attenzione alle modalità in uso per l'informativa e il consenso, provvedendo all'elaborazione, redazione o revisione di tutta la documentazione/modulistica affinché risulti completa e aggiornata secondo la nuova normativa;
    - costante aggiornamento sulla normativa in materia di privacy relativi al settore di appartenenza della Stazione Appaltante. In occasione di nuove norme e/o variazioni

legislative inerenti le attività summenzionate che interessano ARCS, l'appaltatore è tenuto a dare opportuna informazione circa gli adempimenti introdotti ai referenti aziendali.

- **fornire supporto in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA "Data Protection Impact Assessment") e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR.** In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, almeno le seguenti attività:
  - supportare il titolare del trattamento nell'individuazione dei casi in cui sia necessario effettuare la valutazione d'impatto, valutare le relative indicazioni metodologiche per lo svolgimento delle stesse ed esprimere il proprio parere al riguardo;
  - valutare le salvaguardie da applicare, comprese le misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti delle persone interessate ed esprimere il proprio parere al riguardo;
  - valutare se condurre o meno una DPIA; se la DPIA è stata condotta correttamente; se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al GDPR;
- **cooperare con l'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);**
- **fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali** per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- **fornire supporto nelle attività necessarie all'attuazione degli obblighi facenti capo all'Azienda** derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione Europea o degli Stati membri in materia di protezione dei dati, tra le quali:
  - supportare il titolare nella individuazione e mappatura dei trattamenti effettuati, della tipologia di dati trattati, delle finalità per cui sono trattati, dei termini di conservazione dei dati, delle categorie degli interessati, della classificazione dei rischi e quant'altro necessario al fine di pervenire alla formalizzazione del registro dei trattamenti dei dati personali;
  - supporto nella applicazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e privacy by default);
  - la tenuta del registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare;
- **supportare il titolare nella valutazione dei rischi inerenti al trattamento** tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- **supportare il titolare nella valutazione del rischio e nella gestione delle comunicazioni a seguito di eventuali *data breach*;**
- **partecipare con i referenti di ARCS agli incontri, anche in modalità telematica, con altre istituzioni pubbliche (specie Regioni) aventi a oggetto tematiche relative alla privacy (es. Gruppo Privacy Regionale)** il cui impegno è variabile in base alle esigenze istituzionali e sarà pertanto determinato di volta in volta tra ARCS e il DPO;
- **documentare le attività svolte** almeno con la seguente frequenza:
  - report annuale sulle prestazioni eseguite da trasmettere ad ARCS entro il 31/12 di ciascun anno;
  - relazione finale sull'attività svolta a conclusione dell'incarico.

## **C) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE:**



In accordo con l'Azienda e tenuto conto delle specificità della attività svolta e dei dati trattati, il DPO deve programmare l'attività di formazione interna ed effettuare almeno:

- **un corso di portata generale all'anno** per tutti i dipendenti di ARCS;
- **un corso specifico all'anno** destinato a gruppi omogenei di dipendenti di ARCS in relazione alle specifiche funzioni svolte e alla tipologia di dati trattati.

Il programma dei corsi di formazione dovrà prevedere contenuti di ordine giuridico e pratico in ordine alla tipologia di attività svolta dalla tipologia di dipendenti a cui è rivolto.

Si precisa che la formazione offerta dovrà tenere conto delle categorie e attività svolte dai dipendenti nonché delle specifiche funzioni di ARCS esposte nel paragrafo 2, per cui si evidenzia che:

- i destinatari dei corsi sono personale (di comparto e della dirigenza) tecnico, amministrativo e sanitario (tra cui il personale della SORES – Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria);
- i dati sono trattati nell'ambito di specifiche attività (delineate al paragrafo 2), che possono includere **particolari categorie di dati** (es. dati sanitari) e/o **dati giudiziari**. Si fa riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, alle attività di: SORES – Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria; CURPE - Centro Unico Regionale Produzione Emocomponenti; CEUR – Comitato Etico Unico Regionale (attività di supporto a studi clinici e sperimentazioni cliniche); Affari Generali; Acquisizione beni, servizi e tecnologie (affidamenti di contratti pubblici di beni e servizi) e Gestione Contratti.

#### **D) REPERIBILITÀ E DISPONIBILITÀ**

Le attività oggetto del servizio, come sopra dettagliate, devono essere svolte dal DPO in modo continuativo per l'intera durata contrattuale, garantendo la propria disponibilità in coerenza con le esigenze di ARCS e in ogni caso, salvo diverse indicazioni di ARCS, il DPO deve assicurare almeno:

- la propria **disponibilità on-site** (salvo diversa modalità su specifica indicazione di ARCS) **per almeno n. 24 giornate all'anno (ciascuna di almeno 6 ore)** presso la sede legale di ARCS ovvero presso le altre sedi dove si svolge la sua attività istituzionale.  
La programmazione delle giornate sarà concordata tra ARCS e DPO, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e istituzionali dell'ente.
- la **pronta disponibilità on-site** giustificata da casi particolari o di urgenza (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ispezione da parte della Autorità di controllo, data breach, etc.).

Inoltre il DPO deve garantire almeno:

- **per l'attività ordinaria:** il DPO dovrà essere **facilmente reperibile** ai contatti forniti per almeno 3 giorni (da concordare con ARCS) a settimana, ciascuno con reperibilità per almeno 2 ore;
- **per casi particolari o urgenti:** il DPO dovrà essere **immediatamente reperibile** al recapito telefonico diretto messo a disposizione dal DPO;

#### **E) TEMPI DI RISPOSTA**

Tempi di risposta ai quesiti posti da ARCS in materia di protezione e trattamento dei dati trattati (a titolo esemplificativo: verifica documentazione come contratti e atti di gara; accesso agli atti, dati e informazioni; quesiti posti ai fini della valutazione tutela della riservatezza dei dati) entro il termine massimo stabilito di **4 giorni lavorativi**.



Si precisa che tutte le attività sopra descritte dovranno essere svolte dal DPO anche con riferimento alle funzioni di nuova attuazione e/o che potranno essere trasferite dal Servizio Sanitario Regionale FVG in capo ad ARCS. Per tale ragione, i volumi di attività richiesti per lo svolgimento dell'incarico devono intendersi presunti e indicativi e l'impegno richiesto in sede di esecuzione contrattuale potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, in relazione alle concrete esigenze organizzative e/o operative di ARCS e alle eventuali sopravvenute modifiche normativa di riforma del Servizio Sanitario Regionale.

## **6. Obblighi della Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 38 GDPR, ARCS assume i seguenti obblighi:

- assicura al DPO un supporto adeguato per consentire lo svolgimento dei suoi compiti e funzioni, tra cui:
  - il contatto con i competenti referenti aziendali della "privacy" e della "informatica" e/o con i responsabili e i singoli incaricati di ciascuna Struttura di riferimento;
  - lo spazio e l'attrezzatura idonei per lo svolgimento di compiti e funzioni presso ARCS o altre sue sedi;
  - la possibilità di acquisire notizie, informazioni e documenti necessari allo svolgimento dei propri compiti, previa comunicazione ad ARCS.
- non può rimuovere o penalizzare il DPO o un componente del suo Team in ragione dell'adempimento dei propri compiti;
- assicura al DPO la necessaria autonomia e indipendenza nella esecuzione dei propri compiti;
- deve coinvolgere il DPO quanto prima possibile in ogni questione di sua competenza;
- fornisce apposita email istituzionale dedicata al DPO.

## **7. Obblighi e oneri dell'Appaltatore**

### **7.1) obbligo di diligenza, autonomia, indipendenza e assenza di conflitto di interessi**

Il DPO deve adempiere alle proprie funzioni:

- con diligenza e nel rispetto degli obiettivi concordati;
- in piena autonomia e indipendenza, in assenza di conflitti di interesse e senza ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti di sua competenza secondo quanto previsto dall'art. 38 GDPR.

### **7.2) obbligo di riservatezza**

Il DPO è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità al diritto dell'Unione Europea e al diritto nazionale.

In particolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati relativi di cui venga a conoscenza o in possesso e, pertanto, ha il divieto di divulgarli a terzi e di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza o l'efficacia, per qualsivoglia motivo, del contratto sottoscritto con ARCS. L'obbligo di riservatezza assunto dall'Appaltatore si estende ai propri dipendenti e/o collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto. Dovrà impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni di qualunque genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza delle prestazioni eseguite in adempimento agli obblighi previsti in contatto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto *ipso jure* il contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni che dovessero derivare dalla inosservanza a tale obbligo.

**7.3)** Sono a carico dell'Appaltatore, in quanto remunerati con il corrispettivo indicato nell'offerta economica, **tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del servizio oggetto dell'appalto**, ivi compresi:

- oneri derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica;
- oneri relativi agli strumenti utilizzati a supporto dell'erogazione dei servizi descritti nel presente Capitolato Tecnico;
- oneri relativi agli accorgimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture e ai luoghi utilizzati.

## **8. Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto alla puntuale osservanza degli obblighi prescritti dalla normativa vigente o sopravvenuta in corso di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di tutti i danni, come meglio specificato al paragrafo 9.

In caso di inadempienza, il DPO risponde personalmente, obbligandosi a mantenere e tenere indenne ARCS da tutte le conseguenze derivanti da fatto doloso o colposo, da errore o da omissione commessa durante l'esecuzione del contratto.

La responsabilità del DPO resta a carico dell'Appaltatore e, pertanto, non si estende in alcun caso alla Amministrazione committente.

## **9. Obbligo di copertura assicurativa**

Al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà **dimostrare l'avvenuta stipula di adeguata copertura assicurativa RC professionale del professionista DPO aggiudicatario oppure della persona giuridica aggiudicataria per i rischi connessi alla esecuzione del servizio**.

La polizza di assicurazione, stipulata con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, deve prevedere almeno le seguenti condizioni contrattuali minime:

- vigenza per l'intera durata dell'appalto, anche in caso di proroga tecnica;
- non opponibilità ad ARCS di eventuali scoperti e franchigie, che quindi -ove previste- saranno integralmente a carico dell'Appaltatore;
- massimale per sinistro non inferiore a **€ 3.000.000**;
- operatività della copertura assicurativa per tutti i danni, di qualsiasi natura, conseguenti a mancati o parziali adempimenti o non corretti adempimenti o condotte negligenti, anche imputabili a propri dipendenti o consulenti o collaboratori, causati ad ARCS e/o ai suoi dipendenti e/o collaboratori e/o a terzi nell'esecuzione del contratto, ivi compresi:
  - gli eventuali danni derivanti da:
    - illecito trattamento dei dati personali, anche sanitari degli utenti;
    - perdita di documenti;
  - le perdite, a qualsiasi titolo, e le sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato conseguenti a inadempienze e/o a errori e/o omissioni del professionista aggiudicatario o della Società aggiudicataria.

Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'Appaltatore per il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia della polizza ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da **apposita dichiarazione della Compagnia presso cui l'Appaltatore è già dotato di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale**, da cui risulti che la polizza vigente copre -per tutta la durata dell'appalto- i rischi per i danni arrecati ad ARCS e/o ai suoi dipendenti e/o collaboratori e/o a terzi nell'esecuzione del contratto, come sopra descritti. Tale polizza deve assicurare il rispetto di tutte le condizioni contrattuali minime prescritte dal presente articolo. Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'Appaltatore per il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Tutta la documentazione contrattuale sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana